



Città di Spoleto

# Città di Spoleto

[www.comunespoleto.gov.it](http://www.comunespoleto.gov.it)

## DECRETO SINDACALE N. 46 DEL 11/07/2018

Incarichi per autenticazioni di sottoscrizioni e copie, legalizzazione foto e rilascio carta d'identità (art. 50, Tuel)- VALECCHI CHIARA

### IL SINDACO

#### PREMESSA:

Il combinato disposto degli articoli 2, 18, 21 e 34 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445 relativo al "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" conferisce al sindaco la facoltà di incaricare appositi funzionari dell'ente per l'attestazione di autenticità di atti e sottoscrizioni da presentare alla pubblica amministrazione mentre l'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 contenente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza disciplina il rilascio della carta d'identità.

L'art.21 comma 2 del [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) stabilisce che "l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio."

L'art.14 comma 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 così dispone: " 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n.29](#) , dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#) , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361](#), e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570](#), e successive modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1968, n.108](#), dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n.161](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n.240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n.18](#), e successive modificazioni, e dalla [legge 25 maggio 1970, n.352](#), e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco". L'art.14 comma 2 della medesima legge recita: "2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al [terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#)." (ora il riferimento è all'art. [21 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#))

L'art.7 comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, così recita: "1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#), che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego."

La Circolare del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2006, n.3, poi, precisa: "Al pubblico dipendente è stato, quindi, attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Rimanendo esclusa, pertanto, qualsiasi attività di accertamento o valutazione riguardanti il contenuto dell'atto, si ritiene che la normativa di riferimento sia quella relativa all'art. [21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), avente ad oggetto "Autenticazione delle sottoscrizioni", il quale rimanda per le modalità applicative all'art. 38, comma 2 e 3, del medesimo decreto."

Al Titolo III "Dell'adozione internazionale", Capo I "Dell'adozione di minori stranieri" della Legge 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore alla famiglia", l'art.31 così recita: "3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: *omissis* e)riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario; *omissis*."



Città di Spoleto

L'art.39 dell'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" statuisce: "Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato."

#### **MOTIVAZIONE:**

Si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento per conferire ai funzionari dell'ente gli incarichi di autenticazione e rilascio della carta d'identità al fine di assicurare la maggiore efficienza di tale servizio, incaricandoli altresì per le autentiche previste dalle leggi elettorali, per le autentiche di sottoscrizione di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, per le autentiche delle firme degli aspiranti adottanti e relative al consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare da produrre all'ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, per le autenticazioni delle sottoscrizioni di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell'articolo 50 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

#### **DECRETA**

##### **Art. 1 – Conferimento dell'incarico**

1. Alla dipendente Valecchi Chiara è conferito l'incarico di:

a) autenticare le sottoscrizioni e le copie di atti e documenti (autenticazione delle sottoscrizioni: art.21 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 14 comma 1 della Legge 21 marzo 1990 n. 53, art.7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 31 lettera e) Legge 4 maggio 1983, n. 184), art.39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271; copie autentiche: art.18 decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445);

b) legalizzare fotografie per il rilascio di documenti personali (art.34 decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);

c) rilasciare la carta d'identità a persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora;

d) rilasciare attestazioni o certificazioni di eventi risultanti da atti d'ufficio;

<b>n.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Servizio di appartenenza</b>
1	VALECCHI CHIARA	VLCCHR81A71D653Q	Centro Servizi al Cittadino

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni avviene a norma dell'art.21 comma 2 del [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445](#) che stabilisce come l'autenticazione sia redatta di seguito alla sottoscrizione e come "il pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio";

3. Il rilascio dei documenti di cui alle lettere , c) e d) avviene con l'indicazione "**d'ordine del sindaco**".

##### **Art. 2 – Trattamento dei dati**

1.La dipendente Valecchi Chiara è nominata incaricata al trattamento dei dati trattati in ragione delle esigenze dell'incarico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. h), del "*codice in materia di protezione dei dati personali*" e dell'articolo 14-bis del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.



Città di Spoleto

2. La dipendente Valecchi Chiara, quale incaricata al trattamento, è autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari inerenti le attività di competenza e/o affidate e nel rispetto del documento programmatico sulla sicurezza ed ha accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.

### Art. 3 – Informazioni procedurali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale<sup>1</sup> o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato<sup>2</sup>. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati. Non sono azionabili gli altri ricorsi amministrativi (*rimostranza e ricorso gerarchico*) per assenza di specifica previsione normativa;

b) il responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Luciani

*Il decreto sindacale, munito delle firme e del timbro recante l'effigie dell'Ente, è redatto in unico originale per il deposito presso la casa comunale, previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente. Una copia del provvedimento è comunicato alla direzione Servizi alla persona, e una copia alla dipendente Valecchi Chiara*

Spoleto, li 28/06/2018

*Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento*

*Il responsabile del procedimento*

*Dr. Maurizio Luciani*

IL SINDACO

***Dr. Umberto De Augustinis***

<sup>1</sup> Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

<sup>2</sup> DPR 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e ss.